

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 OTTOBRE 2018, N. 66**

[Emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale]^{1 2}

[Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del Testo unificato delle leggi regionali "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L, di seguito denominato Testo unificato, con riferimento all'attività della Regione per la promozione dell'integrazione europea, per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di finanziamenti per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale e di patrocinii che abbiano particolare importanza per la Regione.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i finanziamenti per iniziative, progetti e attività di carattere diretto, ideate e realizzate dalla Regione in forma esclusiva o in collaborazione e/o cooperazione con altri enti o

¹ In B.U. 2 novembre 2018, n. 44.

² Regolamento sospeso dal DPREg. 20 dicembre 2019, n. 121.

associazioni. Le stesse sono proposte in via preliminare dalla Giunta regionale.

3. Ai finanziamenti conferiti dalla Regione alle Province Autonome, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Testo unificato, a fronte di iniziative e progetti, o proprie attività svolte e dalle stesse presentati, non si applicano le disposizioni del presente regolamento.

4. I finanziamenti in conto capitale finalizzati alla diffusione dell'amicizia, integrazione e la pace tra popoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) del Testo unificato di cui al comma 1 vengono concessi in base all'art 2, comma 1, lettera e) dello stesso Testo unificato.

Art. 2 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea)

1. Le finalità dell'integrazione europea e della collaborazione interregionale e transfrontaliera sono perseguite tramite il sostegno finanziario alle iniziative di cui all'art. 2 del Testo unificato.

2. Particolare valenza viene attribuita alle iniziative e progetti finalizzati all'apprendimento linguistico che verrà perseguito nell'ambito prescolare e scolastico.

3. Nel settore dello sport sono ammissibili esclusivamente iniziative, eventi e campionati a livello europeo o internazionale.

4. La prevalenza di tipologie di attività, iniziative e progetti potrà essere determinata dalla Giunta regionale con provvedimenti di indirizzo dell'attività amministrativa della Regione.

Art. 3 (Iniziative per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale)

1. Sono considerate iniziative per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, e quindi di particolare importanza e valenza per la Regione, tutte quelle iniziative, manifestazioni, eventi e attività che valorizzano la Regione ed i suoi interessi e che promuovono l'incontro, lo scambio culturale e l'associazionismo nelle comunità della regione.

2. I finanziamenti per la realizzazione di iniziative per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale devono contribuire efficacemente e in modo verificabile alla crescita sociale, civile e culturale delle popolazioni che vivono sul territorio della Regione.

3. Le iniziative e le attività di interesse regionale devono avere almeno valenza sovracomunale.

Iniziative ed attività di carattere / valenza locale non possono essere ammesse. Per iniziative di carattere locale si intendono iniziative riguardanti il territorio e le comunità di un solo comune e dei comuni direttamente confinanti.

4. Per iniziative non pubbliche e/o rivolte in modo prevalente a un pubblico ristretto non può essere concesso un finanziamento (iniziative rivolte prevalentemente a categorie professionali oppure a soggetti titolari di interessi specifici e personali).

5. Nel settore dello sport sono esclusivamente ammissibili iniziative e/o attività concernenti l'organizzazione e/o la partecipazione a campionati nazionali, interregionali e extraregionali.

Non sono ammissibili manifestazioni e iniziative sportive a livello comunale, intercomunale, provinciale e/o regionale.

6. Viene attribuita particolare rilevanza ad iniziative, progetti ed attività di collaborazione e di cooperazione promosse congiuntamente da ambedue le Province di Bolzano e Trento, da enti ed associazioni con sede nelle due Province e da enti territoriali direttamente confinanti fra il territorio della Provincia di Bolzano e il territorio della Provincia di Trento.

7. L'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione di iniziative, progetti e attività comuni di cui al comma precedente viene determinato preferibilmente applicando la percentuale massima consentita sulla relativa spesa ammessa.

8. La prevalenza di tipologie di attività, iniziative e progetti potrà essere determinata dalla Giunta regionale con provvedimenti di indirizzo dell'attività amministrativa della Regione.

Art. 4 (Limiti di spesa ammessa e iniziative e attività non finanziabili)

1. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 dovranno avere una spesa ammessa complessiva pari o superiore ad € 30.000,00.

2. Per le iniziative che non raggiungono in sede di rendicontazione la soglia di spesa ammessa di cui al comma precedente è prevista specifica procedura di controllo e la revoca di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

3. Le limitazioni di cui sopra non si attuano per i progetti presentati dagli enti pubblici e per le iniziative di apprendimento linguistico presentate da soggetti privati.

4. Non sono finanziabili le iniziative volte prevalentemente alla promozione turistica.

Non vengono sostenute le attività di marketing (marketing turistico e marketing commerciale).

5. Nella realizzazione di iniziative di promozione dell'integrazione europea le spese di funzionamento di carattere ordinario sono ammissibili nei limiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

6. Nella realizzazione di iniziative per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale sono ammissibili le spese di funzionamento di carattere ordinario solo se riconducibili alla realizzazione delle stesse.

Le spese di funzionamento non ammissibili saranno definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del Testo unificato approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L.

Art. 5 (Divieto di cumulo di finanziamenti)

1. Il finanziamento richiesto alla Regione non è cumulabile con un finanziamento richiesto alla Provincia di Trento o di Bolzano e concernente la realizzazione di una stessa iniziativa, di uno stesso progetto o di una stessa attività o anche riguardante solo parte delle stesse.

Eventuali deroghe al divieto di cumulo di cui al comma precedente per determinate tipologie di iniziative possono essere specificate con la deliberazione concernente le priorità programmatiche ed i criteri di finanziamento di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

2. Il finanziamento della Regione per la realizzazione di iniziative, progetti o attività di cui negli articoli precedenti non è cumulabile con finanziamenti richiesti ad altri enti e concessi ove prevista la non cumulabilità.

3. Non sono cumulabili i finanziamenti della Regione con finanziamenti concessi dall'Unione europea concernenti la realizzazione di progetti specifici sostenuti dall'Unione europea o parte degli stessi ove è previsto il divieto del doppio finanziamento.

4. Altri casi di inammissibilità per il divieto di cumulo di richieste o concessioni di finanziamenti da parte della Regione con finanziamenti richiesti o concessi da parte di altri enti o associazioni possono essere specificati con provvedimento di indirizzo concernente l'approvazione delle priorità programmatiche di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

Art. 6 (Beneficiari dei finanziamenti)

1. Ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento possono accedere esclusivamente soggetti senza fine di lucro (senza distribuzione di utili a soci).

2. Possono presentare domande di finanziamento i sottoelencati soggetti:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni;
- c) federazioni;
- d) fondazioni;
- e) comitati;



- f) cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali;
- g) società sportive dilettantistiche non lucrative (con divieto di distribuzione di utili ai soci).

3. I beneficiari devono avere sede nel territorio della Regione ed aver svolto un'attività continuativa da almeno due anni nel territorio della Regione nonché disporre di una struttura organizzativa idonea. Il requisito del biennio non è prescritto per gli enti pubblici.

4. Lo scopo statutario e l'attività perseguita dalle cooperative e dalle cooperative sociali, come definita dai rispettivi statuti, dovrà essere preminentemente di carattere culturale per consentirne l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

5. Con deliberazione della Giunta regionale vengono indicate, entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le iniziative, le priorità programmatiche ed i criteri ai fini della concessione dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 7 (Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti richiedenti i finanziamenti regionali presentano domanda su apposita modulistica predisposta dalla Regione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto adottato dall'ente o associazione. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici;



- b) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente;
relazione illustrativa delle attività svolte nel biennio precedente per associazioni ed enti in caso di nuovo soggetto richiedente;
- c) relazione illustrativa dell'iniziativa e dell'attività programmata;
- d) dettaglio preventivo delle spese che si prevede di sostenere nonché delle presunte entrate da parte di terzi.

Art. 8 (Termini di presentazione delle domande, valutazione delle iniziative e obblighi di comunicazione)

1. Le domande di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento devono essere presentate entro il 30 novembre per le iniziative da svolgersi nel corso dell'anno successivo ed entro il 30 aprile per le iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno in corso, nel rispetto delle priorità programmatiche e dei criteri di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

2. In caso di motivata richiesta, e sempre che la natura e l'impegno finanziario delle iniziative rimangano invariati, variazioni significative inerenti le date o gli aspetti logistici delle iniziative stesse possono essere ammesse con provvedimento del dirigente della struttura organizzativa.

3. I beneficiari dei finanziamenti devono comunicare all'Ufficio competente, entro un mese dalla data prevista per la realizzazione dell'iniziativa, l'eventuale mancata realizzazione della stessa.

4. Per la valutazione delle domande di contributo presentate, ai fini di definire una proposta di finanziamento alla Giunta regionale ed anche ai fini di garantire il coordinamento con le Province autonome, è istituito un Comitato il quale può articolare i lavori di verifica e valutazione in gruppi di lavoro distinti per provincia. Del Comitato fanno parte il dirigente della struttura organizzativa, il direttore dell'Ufficio cui compete la trattazione della materia e tre membri per ogni Provincia nonché i loro sostituti, designati dalle rispettive Amministrazioni. Il Comitato esprime, sulla proposta dell'ufficio, un parere obbligatorio non vincolante.

Art. 9 (Verifica dell'ammissibilità delle domande)

1. Il finanziamento alle iniziative, progetti e attività è determinato sulla base delle valutazioni di corrispondenza a criteri generali di cui al successivo comma.

2. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) qualità dell'iniziativa da realizzare, in base al progetto presentato ed alle eventuali precedenti realizzazioni;
 - b) dimensioni dell'iniziativa ed entità del coinvolgimento delle comunità della Regione;
 - c) per le iniziative di integrazione europea la corrispondenza alle finalità di promozione e consolidamento della cooperazione e collaborazione transfrontaliera, di promozione all'apertura verso realtà di diversi paesi europei (di rafforzamento della propensione all'apertura e all'integrazione con altre realtà europee), alle finalità ed indirizzi determinati con
-
-

atti approvati da organi a livello europeo (prioritariamente da parte dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa);

- d) per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale la corrispondenza ad indirizzi di legislatura e ad atti programmatici della Giunta regionale.

3. La valutazione e la determinazione dell'ammontare di finanziamento avviene tramite applicazione di percentuali sulla spesa ammessa.

La specificazione delle percentuali o fasce di percentuali avviene con deliberazione della Giunta regionale contestualmente alla approvazione delle priorità programmatiche e dei criteri di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

4. I soggetti di cui all'art. 6, esclusi gli enti pubblici, del presente regolamento non possono ottenere più di un finanziamento durante l'anno solare per iniziative di integrazione europea e di interesse regionale considerate complessivamente.

5. La stessa iniziativa non può essere oggetto di più finanziamenti in quanto richiesti da soggetti diversi.

6. Sono ammesse domande di finanziamento da parte di federazioni a nome e/o per conto dei propri associati per la realizzazione di progetti consistenti in più iniziative della stessa e analoga tipologia (domande cumulative di più iniziative).

7. I beneficiari dei finanziamenti regionali di cui al presente regolamento evidenziano in maniera adeguata che le iniziative da essi realizzate sono state sostenute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige della quale sono autorizzati ad utilizzare il logo.

Art. 10 (Spesa ammessa, disavanzo e spesa effettivamente sostenuta)

1. Per spesa ammessa si intende la spesa ritenuta congrua dall'amministrazione per la realizzazione dell'iniziativa, del progetto e/o dell'attività specifica valutata meritevole di sostegno.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono considerate le voci di spesa direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, del progetto e/o dell'attività specifica valutata meritevole di sostegno.

3. Le voci di spesa devono essere riferite in modo specifico e chiaro all'iniziativa, al progetto o all'attività e devono essere identificabili, controllabili e documentabili.

4. Sono ritenute ammissibili in materia di integrazione europea le spese relative al funzionamento ordinario; può essere riconosciuto un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) della spesa effettiva ammessa e questo limite non viene applicato per eventi con una spesa effettiva ammessa superiore a € 300.000,00.

5. Per disavanzo si intende la differenza tra la spesa effettiva ammessa di cui al precedente comma 2 e le entrate da parte di terzi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa.

6. Ai fini della determinazione della spesa complessiva ammessa preventivata può essere computata anche l'attività di volontariato entro i limiti e i termini e con le modalità definite all'articolo 12 del presente regolamento.

7. Qualora la spesa ammessa effettiva risulti inferiore rispetto a quella inizialmente preventivata a seguito del mancato

riconoscimento di alcune voci di spesa in quanto ritenute non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa medesima, ovvero in applicazione delle priorità programmatiche e dei criteri di cui all'articolo 6, comma 5 del presente regolamento, per determinare il disavanzo ai fini dell'assegnazione del contributo si procede alla riduzione delle entrate corrispondenti all'ammontare delle voci di spesa preventivate e non riconosciute.

8. Per spesa effettivamente sostenuta si intende l'importo che il soggetto beneficiario del contributo ha complessivamente erogato per assicurare il completo svolgimento dell'iniziativa, del progetto e/o dell'attività finanziata con esclusione delle voci di spesa non ammesse (in sede di determinazione del contributo).

Art. 11 (Determinazione dell'importo di finanziamento)

1. Le iniziative, i progetti e le attività sono finanziabili nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) della spesa complessivamente ammessa.

2. La determinazione definitiva dell'ammontare del contributo è deliberata dalla Giunta regionale sulla base della proposta istruttoria effettuata dalla struttura organizzativa e sua articolazione e della successiva valutazione del Comitato di cui all'art. 6, comma 5 che esprime sulla proposta un parere obbligatorio non vincolante.

3. Gli importi dei finanziamenti vengono arrotondati a € 10,00 inferiori o superiori.

4. La disponibilità degli stanziamenti di bilancio della Regione determina una eventuale omogenea riduzione percentuale.

5. Il finanziamento regionale non può superare la spesa effettivamente sostenuta e non già coperta da altre entrate.

6. Nel caso di iniziative con spesa sostenuta superiore ad € 300.000,00 il finanziamento regionale non può superare la spesa effettivamente sostenuta e non già coperta da altre entrate con riferimento all'ultimo triennio.

Art. 12 (Disciplina del volontariato)

1. L'attività di volontariato non dà diritto ad alcun compenso.

2. L'attività svolta a titolo di volontariato, che non dà diritto ad alcun compenso, può essere computata ai fini della determinazione della spesa complessiva ammessa con attribuzione di un importo orario convenzionale di € 16,00 aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice regionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'importo relativo non può superare il 25% (venticinque per cento) della spesa effettiva preventivata e della spesa effettivamente sostenuta.

3. L'importo relativo al riconoscimento delle prestazioni di volontariato non può in nessun caso superare il valore di € 25.000,00.

4. Le prestazioni di volontariato non possono essere riconosciute se non già evidenziate con la domanda di finanziamento. I richiedenti un finanziamento sono tenuti ad indicare l'eventuale previsione del volontariato nella domanda di

finanziamento.

5. A giustificazione di detta attività i beneficiari dei finanziamenti devono trattenere agli atti un elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente con indicazione nominativa dei volontari impegnati, del numero delle ore prestate, della tipologia delle prestazioni eseguite e del luogo in cui le stesse si sono svolte.

6. Ai fini della liquidazione del finanziamento i beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'ente che attesti quale parte dell'attività o dell'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato, il numero delle ore prestate, e che per la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa complessivamente sostenuta non si è fruito di altra agevolazione né pubblica né privata.

Art. 13 (Erogazione dei finanziamenti)

1. Per l'erogazione del finanziamento concesso si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con DPR. 4 marzo 2005, n. 5/L, provvedendo, qualora la spesa ammessa in sede di rendicontazione risulti di importo inferiore alla spesa complessivamente ammessa (comprensiva del volontariato) in sede di determinazione del finanziamento:

- alla proporzionale riduzione del contributo,
 - alla riduzione delle entrate dichiarate ai fini del ricalcolo del disavanzo conseguito ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, alla revoca del contributo, se la spesa effettivamente sostenuta risulta essere sotto la soglia prevista all'art. 4.
-
-

2. Può essere concesso un anticipo non superiore al 50% (cinquanta per cento) del finanziamento approvato, se la spesa ammessa comprensiva del volontariato è superiore a € 100.000,00.

3. La richiesta di liquidazione del finanziamento e la relativa documentazione devono pervenire all'ufficio competente entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di approvazione del contributo.

4. Le iniziative, che per eventi imprevedibili o altre motivazioni valide subiscono in fase di realizzazione delle sostanziali modifiche di spesa rispetto al preventivo presentato, possono essere rivalutate dalla Giunta regionale in base ad una richiesta motivata e documentata e previa valutazione del Comitato di valutazione di cui all'articolo 6 comma 5.

5. Il contributo non può superare l'importo del disavanzo (differenza fra le spese effettivamente sostenute e riconosciute e le entrate eventualmente rideterminate in analogia a quanto previsto ai sensi dell'art. 10, comma 7 del presente regolamento).

6. Qualsiasi documentazione di spesa trasmessa digitalmente ai fini dell'erogazione del contributo è ammissibile. La documentazione di spesa deve essere controllabile e identificabile.

Art. 14 (Controlli, revoca dei finanziamenti ed inibizione a presentare domanda di contributo in caso di dichiarazioni non veritiere)

1. Ai sensi del Capo V del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPGR 16 novembre 2004, n. 7/L, si effettuano di norma controlli a campione nei limiti del 5% delle dichiarazioni sostitutive rese annualmente dai soggetti beneficiari dei contributi regionali in sede di richiesta di liquidazione dei contributi loro concessi.

2. L'amministrazione si riserva comunque di sottoporre alla procedura del controllo a campione le iniziative con spesa effettiva di poco superiore alla soglia di spesa ammessa prevista nell'art. 4 del presente regolamento.

3. Il mancato raggiungimento della soglia di spesa ammessa di cui all'art. 4 comporta la revoca del contributo.

4. Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle iniziative superino l'importo di € 200.000,00, i controlli a campione in capo ai soggetti individuati possono essere affidati ad esperti esterni all'Amministrazione regionale.

5. La mancata presentazione della richieste di liquidazione entro il termine di cui all'art. 13 comma 3 del presente regolamento comporta, previa contestazione al beneficiario, la revoca del finanziamento salvo presentazione di motivazioni per impedimenti oggettivi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del beneficiario.

6. Nei casi di accertato cumulo di finanziamenti di cui all'art. 5 del presente regolamento il finanziamento concesso dalla Regione viene revocato.

7. Le revoche di cui sopra vengono disposte d'ufficio con provvedimento del Dirigente della Ripartizione competente.

8. Qualora in sede di controllo o di liquidazione dei contributi concessi emergano gravi irregolarità connesse alla presentazione di documentazioni non riconducibili all'iniziativa finanziata, riferite sia alle spese sostenute che alle entrate conseguite, fatte salve le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere, si procede alla revoca del contributo concesso.

9. I soggetti beneficiari dei contributi regionali che abbiano reso dichiarazioni non veritiere ai sensi del comma 1 del presente articolo sono inibiti dal presentare ulteriore domanda di contributo per il biennio successivo all'accertamento delle suddette irregolarità.

Art. 15 (Adesioni della Regione)

1. La Regione può sostenere ed aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguono finalità europeistiche o mirano alla cooperazione interregionale e transfrontaliera o che svolgono attività di particolare interesse regionale.

2. L'adesione è deliberata dalla Giunta regionale, valutato l'interesse della Regione all'attività svolta e alle positive ricadute sulla comunità regionale.

3. L'adesione può comportare:

- a) l'assunzione dell'onere della quota di partecipazione prevista dall'atto costitutivo o definita dalla Giunta regionale, tenuto conto degli importi conferiti dalle altre realtà istituzionali aderenti;
 - b) la corresponsione di un contributo annuo per l'attività associativa ed istituzionale.
-
-

4. Gli importi attribuiti ai sensi della lettera a) del comma precedente sono erogati contestualmente alla concessione, mentre quelli di cui alla lettera b) sono erogati previa presentazione del bilancio di previsione, approvato dagli organi statutari del soggetto beneficiario e riferito all'anno di stanziamento del contributo regionale e di idonea documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla concessione del finanziamento.

Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento si applica alle iniziative che verranno realizzate dal 1° gennaio 2020.

2. In prima applicazione (per l'anno 2020) non viene richiesto il presupposto dell'attività continuativa di due anni, di cui all'art 6, comma 3, alle associazioni che sono state finanziate nell'anno in corso.]

